

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26679 Anno 2023

Presidente: SORRENTINO FEDERICO

Relatore: CANDIA UGO

Data pubblicazione: 15/09/2023



IMU - RIDUZIONE
INAGIBILITA'

sul ricorso iscritto al n. 18156/2020 del ruolo generale, proposto

DA

SAL.PI UNO S.R.L. (codice fiscale 0810470674), con sede in Ancarano (TE), alla Via Strada Bonifica del Tronto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Giovanna Felicetti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. Maria Cappocci Croci (codice fiscale CPP MRA 53S67 A462 K), domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancellaria della Corte di cassazione.

- RICORRENTE -

CONTRO

il COMUNE DI ANCARANO (codice fiscale 82003500673), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, in ragione di procura

speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Carlo Scarpantoni (codice fiscale SCR CRL 47A13 C901 N), domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.

- CONTRORICORRENTE -

per la cassazione della sentenza n. 847/4/2019 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata in data 15 ottobre 2019;

UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all'udienza camerale del 18 maggio 2023;

RILEVATO CHE:

1. oggetto del contendere è il parziale pagamento dell'IMU relativa all'anno 2012, richiesto dal Comune di Ancarano in relazione al possesso da parte della ricorrente di un complesso industriale ubicato nel citato Comune;

2. con l'impugnata sentenza la Commissione regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 492/2019 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso della contribuente, ritenendo, il Giudice regionale, che:

- l'avviso di accertamento impugnato fosse corredato di motivazione idonea a far comprendere le ragioni dell'imposizione in ragione dell'identificazione del bene e delle norme applicabili, precisando che la legittimità dell'avviso non era inficiata dalla mancata allegazione delle delibere comunali, trattandosi di atti pubblicati ed agevolmente conoscibili;

- il potere di accertamento del Comune riguardasse per l'anno in questione (2012) anche la quota dell'imposta spettante allo Stato, come stabilito dall'art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, avendo la relativa abrogazione, disposta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e valevole dal 1° gennaio 2013, efficacia non retroattiva;

- fosse oggetto di discussione non «solo la mancanza della prescritta richiesta (di riduzione dell'imposta del 50%) per l'esistenza delle condizioni di inagibilità dell'immobile, ma anche la prova che tali condizioni, accertate con riguardo al 2009, sussistessero ancora nell'anno in cui si riferisce l'accertamento, ovvero il 2012»;

- «anche ammesso [...] che la perizia del geom. [...] che ha accertato le condizioni di inagibilità dell'immobile, il 22 luglio 2009, quale perito del Tribunale ordinario nell'ambito di una procedura concorsuale, possa essere ritenuta conoscibile dall'ufficio e comunque considerata utilizzabile nel presente processo tributario, va rilevato che appare corretta la tesi del Comune secondo cui il contribuente deve fornire la prova della inagibilità dei fabbricati con riferimento all'annualità di accertamento dell'imposta (anno 2012), sicché la descrizione degli stessi risalente a tre anni prima è priva di rilevanza giuridica», aggiungendo al riguardo che «non solo in sede amministrativa ma nemmeno nel presente procedimento, in primo grado o in appello, la contribuente ha prodotto alcun documento che attesti, per il 2012, la permanenza di quelle condizioni di inagibilità che erano state riscontrate nel 2009» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

3. con ricorso notificato in data 15 giugno 2020, SAL.PI. UNO S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, successivamente illustrati con la memora di cui all'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., depositata il 4 maggio 2023;

4. il Comune di Ancarano, dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 23 luglio 2020, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, depositando in data 4 maggio 2023 la memoria di cui all'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione degli artt. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, 4 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 42 della legge 29 settembre 1973, n. 600 e 24 Cost., ribadendo l'eccezione di nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione;

2. con la seconda censura l'istante ha dedotto, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione degli artt. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 6 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, lamentando la violazione delle norme sostanziali e processuali che disciplinano l'applicazione del tributo;

3. con la terza doglianza, SAL.PI UNO S.R.L. ha denunciato, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., invocando il principio di non contestazione circa lo stato di inagibilità del bene immobile;

4. con la quarta ed ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., rimproverando al Giudice regionale di aver addossato al contribuente l'onere di provare le condizioni di inagibilità del bene anche per l'anno 2012;

5. il ricorso va rigettato per le seguenti valutazioni;

6. il primo motivo di impugnazione concernente il difetto di motivazione dell'avviso impugnato risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto, nè riassunto il suo complessivo contenuto, per cui deve darsi continuità al consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui *«qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è*

necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente (ndr. o quantomeno riassume) i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo», occorrendo assolvere al duplice onere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., cod. proc. civ. di produrre agli atti il documento contestato e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481;

6.1. in ogni caso, anche a volere ritenere la censura ammissibile, sotto il suindicato profilo, considerando che, secondo la versione dell'istante, l'avviso conteneva solo il richiamo alla delibera comunale, non allegata, senza motivare sulle condizioni di inagibilità del bene, va riconosciuto che le ragioni della contestazione risultano infondate, dovendosi:

- sul piano generale, ricordare che *«In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il*

requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 26431/2017)» (così, Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n. 11449 e 11443 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571 ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887);

- per altro verso, ribadire che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale, le quali, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.(cfr. Cass., Sez. 18 maggio 2021, n. 13420, che richiama «Cass. n. 5755 del 2005; Cass. n. 21511 del 2006; Cass. n. 9601 del 2012; Cass. n. 26644 del 2017»; nel medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 30052 e Cass. Sez. T, 21 gennaio 2023, n. 2140, Cass., Sez. T., 2 maggio 2023, n. 11443 cit. e le altre ivi citate);

- ancora, osservare che la contestazione ha riguardato il pacifico, parziale, pagamento dell'imposta rispetto al quale non sussiste alcun atto propedeutico da notificare, essendo l'avviso il primo atto della procedura di accertamento, né ricorrono particolari oneri motivazionali che devono presiedere l'avviso (se non l'identificazione del bene, il titolo di possesso da parte del

contribuente e le modalità di calcolo della pretesa), mentre la condizione di inagibilità del cespite costituisce situazione fattuale (dichiarata dal contribuente, accertata o altrimenti conosciuta dal Comune; v. art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come interpretato da questa Corte) che non rientra nel contenuto motivazionale dell'atto (soprattutto se – come nella specie – non dichiarata, né accertata e/o conosciuta), ma attiene al diritto o meno di ottenere la riduzione dell'imposta, profilo questo che concerne il merito della controversia;

7. anche la seconda censura non può essere accolta;

7.1. l'istante ha sul punto lamentato la violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dolendosi dell'attribuzione al bene, per effetto del mancato riconoscimento della riduzione del 50%, di un «*reddito di gran lunga superiore a quello effettivo*» (v. pagina n. 11 del ricorso), con conseguente lesione del principio della capacità contributiva, assumendo come non fosse in contestazione che nell'anno di imposta 2012 il bene si trovasse nel medesimo stato di inagibilità accertato nell'anno 2009, «*dato che ogni attività volta al ripristino e ristrutturazione del fatiscente compendio immobiliare sarebbe necessariamente passata attraverso provvedimenti autorizzatori della stessa Amministrazione Comunale*», invocando sul punto il disposto dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, secondo il quale al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già noti alla pubblica amministrazione, lamentando, altresì, la violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione di cui all'art. 10 del medesimo testo legislativo;

7.2. l'intero impianto del motivo in rassegna risente di una riduttiva lettura della sentenza impugnata, non considerando che il Giudice regionale ha fondato la propria decisione, reputando non provata la condizione di inagibilità del bene in relazione all'anno di imposta oggetto di controversia e ciò anche nella prospettiva di dar

per conosciuta da parte del Comune la conoscenza di siffatto stato dell'unità immobiliare nell'anno 2009.

7.3. nello specifico, la Commissione ha ritenuto che la condizione di inagibilità del bene accertata tre anni prima non potesse, di per sé sola, considerarsi invariata, espressamente affermando che *«non solo in sede amministrativa ma nemmeno nel presente procedimento, in primo grado o in appello, la contribuente ha prodotto alcun documento che attesti, per il 2012, la permanenza di quelle condizioni di inagibilità che erano state riscontrate nel 2009»*;

7.4. detta valutazione risulta, da un lato, corretta sul piano dei principi, giacché la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all'anno di imposta per cui è invocata (a prescindere dal modo con cui la prova può essere offerta e cioè anche dimostrando la permanenza delle condizioni di inagibilità già dichiarate, accertate o conosciute dall'ente per gli anni pregressi), mentre, sotto altro profilo, si basa su di un accertamento non censurabile sotto il parametro di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., dovendo sul punto aggiungersi che le ragioni della contestazione avanzata dalla società coinvolgono la Corte in un'inammissibile rivisitazione del quadro probatorio raccolto nella parte in cui assumono che attraverso un ragionamento di tipo inferenziale (l'assenza di titoli abilitativi per il ripristino delle condizioni di agibilità del bene) il Giudice dell'appello avrebbe potuto considerare invariata la condizione di fatiscenza del bene accertata nell'anno 2009;

7.5. non risulta pertinente alla fattispecie in rassegna il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la riduzione dell'imposta va riconosciuta, in base al principio di buona fede e di leale collaborazione tra le parti ed anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune (cfr. tra le tante Cass. Cass., Sez. VI/T, 21 gennaio 2021, n. 1263), poiché occorre a tal fine – come ben evidenziato nella citata

pronuncia – che sia offerta la prova della conoscenza da parte dell'ente dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell'accertamento, laddove, nella specie, la Commissione, con accertamento fattuale di natura preliminare e dirimente, ha escluso che il contribuente avesse dimostrato la permanenza nell'anno di imposta delle condizioni di inagibilità del bene accertate nell'anno 2009, così superando, a monte, il tema della conoscenza da parte dell'ente delle condizioni legittimanti la richiesta di riduzione;

7.6. risulta, infine, inammissibile la contestazione relativa alla violazione dell'art. 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e, quindi, dell'attribuzione al bene di un «*reddito di gran lunga superiore a quello effettivo*» (v. pagina n. 11 del ricorso) o meglio di una valutazione, ai fini dell'imposizione, di 6.973.122,50 € molto maggiore rispetto al prezzo di stima (2.197.345,00 €) e di acquisto (1.463.930, 00 €);

7.6.1. in proposito, si rileva, anzitutto, che il motivo in esame non contiene (in violazione del canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (con l'atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame;

7.6.2. dal suo canto, la difesa del Comune in termini non contestati nella memoria ex art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ. ha eccepito la novità della suddetta domanda;

7.6.3. deve allora ribadirsi che «*Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per*

cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2[^], 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2[^], 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5[^], 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^{^-5}, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5[^], 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^{^-5}, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5[^], 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5[^], 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2[^], 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5[^], 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5[^], 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429);

8. possono, infine, essere esaminati congiuntamente la terza e la quarta doglianza, in quanto connesse, gravitando entrambe sul tema della prova circa lo stato di inagibilità del bene immobile;

8.1. quanto al principio di non contestazione in ordine alle condizioni di inagibilità del bene, va osservato che questa Corte ha ripetutamente precisato che:

- *«la non contestazione, assunta dopo la novellazione dell'art. 115 cod. proc. civ., a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo»;*

- *«inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la*

cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l'attenzione sia rivolta [...] alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre "le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente", indicando "le prove di cui intende valersi" e proponendo "altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto»;

- «ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo [...]» (così, da ultimo, Cass., Sez. T, 2 marzo 2023, n. 6268, che richiama Cass. 6 febbraio 2015, n. 2196);

8.1.a. allo stesso modo, è stato chiarito che «il principio di non contestazione [...] non elide l'operatività dell'altro principio - operante sul piano dell'allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario - secondo cui la mancata presa di posizione sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06)» (così Cass.,

Sez. T. 24 novembre 2022, n. 34707 e, nel medesimo senso, Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9887);

8.1.b. alla luce di tali ribaditi principi non può quindi operare nella fattispecie in rassegna il suddetto principio;

8.2. in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., va, invece, ribadito, sul piano dei principi, che *«In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni [...]»* (così Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018 e nello stesso senso Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 cit. ed anche Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6⁻⁵, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6⁻⁵, 28 ottobre 2021, n. 30535);

8.2.1. non par dubbio che, per principio generale, compete al contribuente provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie (cfr. Cass., Sez. T., 22 settembre 2020, n. 19767, che richiama Cass. n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018);

8.2.2. nella specie, la Commissione non si è discostata da tale principi nella parte in cui ha ritenuto che la società non avesse dimostrato la permanenza delle condizioni di inagibilità del complesso immobiliare anche per l'anno 2012, mentre il motivo di ricorso si fonda su di una contraria premessa in punto di fatto circa la condizione di non rimuovibilità di tale situazione, se non per un'attività dell'interessato (non posta in essere), che ancora una volta chiama la Corte ad un'inammissibile rivisitazione delle risultanze probatorie offerte;

8.2.3 anche tale motivo risulta, per le suddette ragioni, inammissibile, oltre che infondato;

9. alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte l'impugnazione va respinta;

10. le spese del presente grado di giudizio seguono, tra le parti costituite, la soccombenza.

11. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna SAL.PI UNO S.R.L. al pagamento in favore del Comune di Ancarano della somma di 4.000,00 € per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, ed accessori:

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

Così deciso, nella camera di consiglio del 18 maggio 2023.